



**SIULP** flash  
COLLEGAMENTO  
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

## Le notizie sotto il riflettore... in breve

### Proroga dello stato di emergenza. I chiarimenti del Dipartimento della P.S..



Con la circolare nr. 333-A/10996 Del 17 Agosto 2020, il Dipartimento della PS ha emanato chiarimenti in ordine alla proroga, fino al 15 ottobre 2020, dello stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020 in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza del COVID-19.

La circolare si sofferma sulle modificazioni del quadro normativo, con riferimento alla gestione dello stato giuridico ed economico del Personale della Polizia di Stato o comunque impiegato negli uffici, reparti e istituti dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, fornendo un aggiornamento della situazione degli istituti in materia di gestione del Personale.

Istituti non più applicabili per la scadenza dell'efficacia delle sottese disposizioni normative:

1. astensione facoltativa per sospensione scuole in caso di figli da 0 a 16 anni ex art. 25, comma 1, del citato decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 27 del 2020, nella parte in cui richiama le disposizioni del comma 6(e, in parte qua, del connesso comma 7) del precedente art. 23, modificato poi anche dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. L'istituto risulta applicabile fino al 31 agosto 2020;
2. assenza dal servizio con equiparazione al ricovero ospedaliero ex art. 26, comma 2, del citato decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 27 del 2020 e modificato poi dal citato decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 77 del 2020, prevista per i lavoratori dipendenti disabili gravi o particolarmente a rischio da immuno depressione, da esiti da patologie oncologiche o da terapie salvavita;
3. congedo straordinario speciale per temporanea dispensa dal servizio ex art. 87, comma 6, del citato decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 27 del 2020 (v. circolare n. 4164 del 19 marzo 2020), previsto, anche ai soli fini precauzionali, per il Personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione all'esposizione a rischio;
4. ferie solidali speciali ex art. 87, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (v. circolare n. 7052 del

#### FLASH nr. 34 – 2020

- Proroga dello stato di emergenza. I chiarimenti del Dipartimento della P.S..
- Termini minimi di permanenza in sede previsti ai fini dell'inoltro della domanda di trasferimento
- Richiesta di urgente revisione dell'attuale disciplina.
- Detrazione fiscale spese funebri sostenute da parenti o amici
- Detassazione dei trattamenti di fine servizio con imponibile fino a cinquantamila euro
- Riconosciuta la convivenza more uxorio ai fini del trasferimento per ricongiungimento familiare
- Illegittimo pubblicare foto sui social senza il consenso dell'interessato

27 maggio 2020); pertanto, la data della presente circolare è l'ultimo giorno entro il quale la dichiarazione/proposta di cessione può ancora pervenire al dirigente dal cedente per il seguito della procedura.

Qualora, nelle more dell'accettazione o fruizione di giorni di congedo ordinario o riposo già oggetto di dichiarazione/proposta di cessione, sopraggiunga, per qualsiasi causa, la cessazione dal servizio del cessionario, non avrà luogo alcuna monetizzazione, bensì l'immediato e automatico "ritorno" nella sfera giuridica del cedente di tali giorni", che potranno essere dal medesimo fruiti entro i termini originariamente previsti.

Sono, invece, ancora applicabili, a tempo indefinito o fino alla data per ciascuno indicata, i seguenti istituti e criteri applicativi:

1. lavoro agile ex art. 263 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 77 del 2020, per il quale a tutt'oggi continua ad essere integralmente valida la circolare n. 3820 del 13 marzo 2020, ad eccezione della nuova scadenza, esplicitamente prevista dalle citate disposizioni di legge nel 31 dicembre 2020";
2. diritto di accesso al lavoro agile per lavoratori dipendenti disabili gravi o con persona disabile grave nel nucleo familiare (ferma restando la condizione di compatibilità tra le caratteristiche della prestazione e la modalità agile di suo espletamento) ex art. 39 del citato decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 27 del 2020, espressamente individuato tra le disposizioni prorogate nell'efficacia fino al 15 ottobre 2020 dal citato decreto- legge n. 83 del 2020 (v. spec. art. 1, comma 3, e connesso Allegato 1, n. 14);
3. congedo straordinario speciale, ex art. 87, comma 1, primo periodo, del citato decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 27 del 2020 (circolare n. 4164 del 19 marzo 2020), a norma del quale, per i "dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", le ivi previste tipologie di assenza dovute al COVID-19 sono equiparate "al periodo di ricovero ospedaliero".

Tale disposizione, che per il noto principio di specialità non era applicabile al Personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a seguito dell'intervenuta caducazione del comma 7 risulta ora applicabile anche al Personale del nostro Comparto.

In particolare, se non è più vigente l'esclusione di tali giorni di assenza dal computo dei giorni previsti dall' art. 37, terzo comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, è pur sempre possibile utilizzare la figura generale del congedo straordinario/aspettativa per malattia/ricovero ospedaliero.

La circolare in commento ribadisce, infine, l'attualità dei criteri applicativi dettagliati dalla circolare n. 5918 del 30 aprile 2020:

1. in primo luogo, gli ambienti di lavoro continuano a dover essere organizzati al fine di assicurare il distanziamento sociale, secondo i parametri definiti dalla circolare n. 3255 dell'8 maggio 2020 della Direzione centrale di Sanità;
2. in subordine, laddove l'applicazione delle misure di cui sopra non risultasse sufficiente, la circolare raccomanda di orientare, con i principi di flessibilità le programmazioni settimanali di tutti i servizi concretamente interessati, attraverso l'adozione di moduli organizzativi ispirati alla "logica dell'alternanza", da realizzarsi:
  - a) con orari di lavoro per servizi non continuativi, articolati con turnazione giornaliera su due o tre quadranti, per 5 o 6 giornate lavorative settimanali, ovvero, se necessario, a giorni alterni;
  - b) ove occorra, con la diversificazione della tipologia di impiego (interno o esterno).

La circolare ribadisce, infine, la possibilità di ricorrere alla prestazione di lavoro straordinario, programmato o emergente, nonché all'orario flessibile, ferma restando la possibilità di consentire la fruizione del congedo ordinario, così come il ricorso agli istituti, ordinari e speciali del congedo straordinario e di ogni altra figura di assenza legittima, in un'ottica di "costante attenzione e sensibilità nei riguardi delle esigenze, anche di natura familiare, che il Personale dovesse rappresentare".

## **Termini minimi di permanenza in sede previsti ai fini dell'inoltro della domanda di trasferimento.**

### **Richiesta di urgente revisione dell'attuale disciplina.**

Riportiamo il testo della lettera, Prot. 3.2.1/592/FR/2020, inviata lo scorso 18 agosto al Capo della Polizia Pref. Franco Gabrielli.

"Signor Capo della Polizia,

la riscrittura delle regole sulla mobilità del personale ha portato, nel corso degli ultimi anni, a notevoli miglioramenti, soprattutto in termini di trasparenza. I portali all'uopo approntati hanno altresì considerevolmente ridotto il lavoro degli uffici territoriali ed offrono la possibilità di verificare in tempo reale quale sia la posizione in graduatoria di ciascun richiedente.

Nel dare quindi atto del notevole lavoro svolto dalla Direzione Centrale per le Risorse Umane per ottimizzare una delle procedure che disciplinano un momento fondamentale della carriera del personale, ci sono, a nostro avviso, margini utili per perfezionare e semplificare ulteriormente l'assetto del sistema di cui siamo ad occuparci.

Facciamo segnatamente riferimento al vincolo rappresentato dalla permanenza minima utile ai fini della presentazione dell'istanza di trasferimento, che – come già in passato abbiamo avuto modo di evidenziare – produce inutili disagi agli interessati e, in pari tempo, gravose diseconomie per gli uffici chiamati a predisporre le tabelle della mobilità.

Vero è che sono stati dimidiati gli originari termini, e che dunque oggi i tempi di attesa sono ridotti rispettivamente a due anni per le sedi ordinarie e un anno per le sedi disagiate. Ma va pur ricordato come l'introduzione della permanenza minima fosse stata voluta per temperare la mancanza di stabili criteri di definizione delle graduatorie, in assenza dei quali trovavano spazio quelle opacità gestionali che, per l'appunto, oggi non sono più – fortunatamente! – praticabili.

Occorre allora chiedersi che senso ha mantenere un impianto la cui ratio è di fatto venuta meno e che, oltre a ritardare i trasferimenti alle sedi ambite dai dipendenti, finisce paradossalmente per ingessare la speditezza della stessa azione amministrativa.

Perché infatti, una volta rimossa in nuce la possibilità di indebiti scavalcamenti, ed essendo pacifico che per le sedi particolarmente ambite i tempi di attesa andranno comunque ben oltre i limiti di permanenza minima, prescindere dall'anzianità di sede significa dare all'Amministrazione l'opportunità di accogliere le richieste di quanti chiedono sedi verso le quali non si registra un particolare interesse.

Vista da altra prospettiva, non solo non si fanno torti ad alcuno, ma pure si evita di scontentare un significativo numero di dipendenti che, nelle more della maturazione del tempo minimo di permanenza degli interessati, verrebbero assegnati in località non gradite perché lontane dai corridoi di comunicazione e non adeguatamente servite dai mezzi di trasporto pubblico. E questo a tacere dei risparmi indiretti derivanti dalle minori esigenze ricettive che andrebbero a sollecitare le strutture dell'Amministrazione carenti nella dotazione di alloggi collettivi.

Discutiamo allora di una razionalizzazione che, da qualunque parte la si guardi, produrrebbe positivi riflessi sul sistema. Ed è appena il caso di osservare come la semplificazione da noi proposta sia già stata sperimentata, con esiti più che incoraggianti, e soprattutto senza che sia stata registrata alcuna criticità, in occasione del recente Giubileo straordinario.

Ci sono insomma tutti i presupposti per poter affermare che l'evoluzione da noi auspicata merita di essere considerata come una irrinunciabile priorità. Anche perché, a causa di uno sfalsamento tra le date dei vari corsi di formazione, quando nel prossimo mese di dicembre, in concomitanza con le assegnazioni dei frequentatori del 209° Corso, verranno predisposte le griglie dei trasferimenti, i colleghi del 202° Corso, che matureranno i due anni di permanenza in sede solamente a febbraio 2021, perpetuandosi l'attuale assetto

ordinamentale, si vedrebbero precludere, per poche settimane, la possibilità di presentare la relativa istanza. Ed in pari tempo, giova ribadirlo, l'Amministrazione non potrebbe attingere dalle loro fila per soddisfare esigenze di uffici estranei agli interessi della generalità del personale.

Conoscendo la Sua sensibilità per le tematiche che attengono allo sviluppo di carriera ed al miglioramento delle condizioni di vita e lavoro del personale, siamo quindi a chiederLe di calendarizzare, con ogni consentita urgenza, un momento di confronto nel corso del quale svolgere una più approfondita riflessione circa quanto rappresentato."

### **Detrazione fiscale spese funebri sostenute da parenti o amici**

Un aspetto di particolare importanza ai fini dell'IRPEF è la detraibilità delle Spese funebri.

Quest'anno vi sono alcune novità. Nel modello 730/2020 anche se non riportato dalla precompilata, il contribuente potrà aggiungere le spese sostenute nel corso del 2019 beneficiando di un rimborso in percentuale sui costi sostenuti per la tumulazione e il funerale di una persona cara o parente.

Così, le spese funebri possono essere detratte ai fini Irpef nel modello 730 o Unico in dipendenza della morte di persone senza alcun limite di importo, senza considerare alcun grado di parentela rispetto al defunto.

La detrazione fiscale è infatti concessa anche nel caso in cui il soggetto deceduto non sia a carico o convivente con il familiare che ha sostenuto la spesa. E' questa una delle recenti novità introdotta nel nostro ordinamento fiscale. E' stato, quindi, eliminato il riferimento al grado di parentela con il de cuius, consentendo così la detrazione in dipendenza del solo evento della morte e in presenza della fattura rilasciata dall'impresa di pompe funebri.

La normativa fiscale prevede la detrazione Irpef del 19% sulle spese funebri sostenute nell'anno 2019 fino ad un importo massimo di 1.550 euro, per una detrazione massima fruibile di 294,50 euro totali. Il limite di spesa è riferito a ciascun decesso e non al periodo d'imposta e costituisce l'importo massimo detraibile anche in presenza di più soggetti contribuenti alle spese per lo stesso defunto. La spesa deve essere portata in detrazione solo dal soggetto o dai soggetti che hanno sostenuto le spese funebri, sempre nel limite di cui sopra. La fattura può essere unica, ma potrebbe anche essere ripartita su più soggetti che sono stati interessati per il funerale e la tumulazione del defunto.

Sono detraibili le spese che sono riconducibili al funerale, quali la ricevuta del versamento effettuato al Comune per i diritti cimiteriali, la fattura dell'agenzia di pompe funebri e, se fatturati a parte, la spesa per il fiorista, quella relativa agli annunci funebri, etc. Anche la lapide, le fotografie e i vari addobbi cimiteriali possono essere portati in detrazione, purché rientranti nello stesso periodo d'imposta e attinenti al soggetto defunto. Normalmente le agenzie di pompe funebri si occupano di tutto, compreso il trasporto della salma, ed emettono una sola fattura riepilogativa di tutte le spese sostenute. Le stesse sono tenute a trasmettere entro il mese di febbraio di ogni anno all'Agenzia delle Entrate le fatture sostenute dai contribuenti e sono visibili nella precompilata.

Cosa importante, dal 1° gennaio 2020 la detrazione delle spese funebri è consentita solo se il pagamento viene effettuato con bancomat o mezzi tracciabili. L'utilizzo dei contanti non consente più la detrazione della spesa.



#### **Sportello pensioni Siulp**

Servizio di consulenza online per tutti gli iscritti

Attraverso lo sportello è possibile chiedere chiarimenti relativi alle problematiche previdenziali e tutto ciò che riguarda la busta paga.

Un nostro esperto nella materia risponderà, in tempi brevi, a tutte le vostre domande.

**sul nostro sito [servizi.siulp.it](http://servizi.siulp.it)**

## Detassazione dei trattamenti di fine servizio con imponibile fino a cinquantamila euro



Con la circolare n. 90 del 30 luglio 2020, l'INPS ha diramato direttive in ordine alla detassazione del trattamento di fine servizio (TFS).

Si tratta dell'applicazione dell'articolo 24 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. La citata normativa ha introdotto un beneficio fiscale, sotto forma di riduzione dell'aliquota determinata ai sensi dell'articolo 19, comma 2-bis, del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), da applicarsi all'imponibile dei trattamenti di fine servizio (TFS) con importo fino a 50.000 euro.

Il beneficio di cui all'articolo 24 si applica ai trattamenti di fine servizio, ossia all'indennità di buonuscita, all'indennità premio di servizio e all'indennità di anzianità per la parte di imponibile fino a 50.000 euro, come definito ai sensi dell'articolo 19, comma 2-bis, del TUIR, indipendentemente dall'importo complessivo delle suddette prestazioni.

Il beneficio si applica, sia nel caso di pagamento della prestazione di TFS in un'unica soluzione che in forma rateale, ossia su ogni singola rata.

Per le risoluzioni del rapporto del lavoro avvenute a decorrere dal 1° gennaio 2019, occorre

procedere ad una riduzione dell'aliquota fiscale crescente in funzione dell'intervallo temporale che intercorre tra la data di cessazione dal servizio dell'iscritto e la data di decorrenza del pagamento del trattamento di fine servizio.

Nello specifico l'aliquota fiscale è ridotta in misura pari a:

- a. 1,5 punti percentuali per le indennità il cui diritto al pagamento matura decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro;
- b. 3 punti percentuali per le indennità il cui diritto al pagamento matura decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro;
- c. 4,5 punti percentuali per le indennità il cui diritto al pagamento matura decorsi trentasei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro;
- d. 6 punti percentuali per le indennità il cui diritto al pagamento matura decorsi quarantotto mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro;
- e. 7,5 punti percentuali per le indennità il cui diritto al pagamento matura decorsi sessanta o più mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Per le cessazioni dal servizio anteriori al 1° gennaio 2019, ai fini dell'applicazione del predetto beneficio fiscale, gli intervalli temporali di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e), decorrono dal 1° gennaio 2019 e non dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro.

L'importo di 50.000 euro costituisce il limite massimo entro il quale applicare le agevolazioni percentuali previste dal citato articolo 24 e si riferisce all'imponibile fiscale complessivo del TFS.

In caso di pagamento rateale, la detassazione riguarderà le singole rate, ma sempre entro il limite massimo complessivo di 50.000 euro.

Pertanto, a fronte di un imponibile fiscale complessivo superiore a 50.000 euro la riduzione dell'aliquota di tassazione competerà solo sui primi 50.000 euro.

Per la base imponibile eccedente tale limite si applica l'aliquota prevista a normativa vigente.

Ai fini dell'individuazione dell'imponibile fiscale sopra menzionato, non vanno considerate le somme eventualmente corrisposte all'interessato a titolo di "altre indennità" (ad esempio, interessi, rivalutazione monetaria).

Tale imponibile costituisce il limite non superabile ai fini dell'attribuzione del beneficio previsto dall'articolo 24, sia nel caso di pagamento della prestazione di TFS in un'unica soluzione che in forma rateale.

La quota di imponibile fiscale eccedente tale importo rimane assoggettata alle modalità di tassazione generale previste al comma 2- bis, 2° capoverso, dell'articolo 19 del TUIR.

Per quanto concerne le modalità di determinazione dell'aliquota IRPEF, il comma 1 dell'articolo 24 del D.L. n. 4/2019, rinvia alle disposizioni di cui all' articolo 19, comma 2-bis, del TUIR.

Il comma 2-bis del citato articolo 19, specifica infatti che "l'imposta è applicata con l'aliquota determinata con riferimento all'anno in cui è maturato il diritto alla percezione".

In particolare, l'aliquota d'imposta, individuata in relazione al reddito di riferimento, è quella vigente in base alle aliquote progressive dell'anno in cui è sorto il diritto al trattamento di fine servizio.

Resta confermata l'applicazione della c.d. "clausola di salvaguardia", introdotta dall'articolo 1, comma 9, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede la possibilità di tassare il trattamento di fine servizio sulla base delle aliquote progressive in vigore al 31 dicembre 2006, se più favorevoli, in luogo di quelle vigenti nell'anno di maturazione del diritto alla prestazione.

---

### **Riconosciuta la convivenza more uxorio ai fini del trasferimento per ricongiungimento familiare**

Dalla giurisprudenza del Tar Calabria un'interessante ed utile pronuncia in materia di rilevanza della famiglia di fatto rispetto alle vicende dei trasferimenti dei dipendenti e, in modo particolare, dei militari.

Co la sentenza n. 321 del 10 maggio 2019, Il citato Tribunale ha chiarito che se è vero che nessuna norma ha mai cancellato le differenze ontologiche tra la famiglia di fatto e quella fondata sul matrimonio, è altrettanto vero che la necessità di tutelare i diritti individuali dell'uomo in tutte quelle formazioni sociale ove si svolge la sua personalità impone di assegnare una rilevanza giuridica anche alla famiglia di fatto.

Il caso trattato nella sentenza riguarda il rigetto di una domanda di ricongiungimento familiare presentata da un'appartenente all'Arma dei Carabinieri ai sensi dell'art. 398 del Regolamento Generale dell'Arma, ma è evidente che, per i principi esposti, può ritenersi applicabile ad una più ampia platea di dipendenti e, dunque, ad un più vasto insieme di casi simili.

Nel caso in commento, l'inammissibilità della domanda di ricongiungimento viene pronunciata con riferimento esclusivo alla condizione di convivente more uxorio dell'appuntato: l'amministrazione non contesta che il dipendente conviva stabilmente e neppure frapponne ragioni di ordine organizzativo.

Dunque, la questione verte solo sull'interpretazione da dare all'istituto del ricongiungimento familiare in ambito militare con riferimento, in particolare, alla possibilità di applicarlo ai conviventi.

Il Tar da ragione al militare, facendo notare che la Corte Costituzionale ha evidenziato la necessità di dare tutela ai diritti individuali dell'uomo in tutte le formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, chiarendo che per formazione sociale si deve intendere ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, ponendo così le basi per il riconoscimento della rilevanza giuridica della famiglia di fatto.

In sostanza, sussiste un principio di libertà individuale nella scelta del modello familiare, che si riflette anche sulle vicende amministrative riguardanti la mobilità del personale e che, in ultima analisi, contribuisce a rinforzare la tutela del diritto all'unità familiare nella sua accezione più ampia.

Per altro, tornando in conclusione un attimo più da vicino sulla posizione dell'appartenente all'Arma, una specifica Circolare chiaramente stabilisce che al militare convivente devono essere applicate le norme regolamentari previste per l'ammogliato, se egli possa dimostrare una convivenza more uxorio.

## **Illegittimo pubblicare foto sui social senza il consenso dell'interessato**

Caricare foto sui profili social senza consenso espone a rischio di sanzioni privacy. È quanto desumibile da una sentenza olandese, i cui principi valgono in Italia e in tutti i paesi dell'Ue in cui si applica il Regolamento sulla protezione dei dati n. 2016/679 (Gdpr).

La pronuncia della corte olandese di Gederland del 13 maggio 2020, resa nel giudizio C/05/368427, accogliendo il ricorso della mamma di un minore di 16 anni, ha ordinato a una nonna di rimuovere le foto di quest'ultimo da Facebook e da Pinterest, fissando una penale giornaliera (50 euro fino a un massimo di mille) in caso di ritardo nella cancellazione. Nel caso specifico, la decisione è stata basata sul fatto che la nonna non ha chiesto il benestare ai genitori.

Il problema giuridico, affrontato dal tribunale olandese, concerne la portata dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera c) del Gdpr, noto come «esimente domestica». Questo articolo dice che la normativa sulla privacy (e, quindi, l'obbligo del preventivo consenso) non si applica ai trattamenti di dati effettuati da una persona fisica per l'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico.

Premesso che le attività che presentano aspetti professionali o commerciali non possono rientrare nell'esenzione per l'esercizio di attività a carattere personale o domestico, ci si chiede se questa regola (di esonero dal Gdpr) possa valere quando si postano foto di parenti e amici sull'account social.

La Corte Olandese ha analizzato il problema e ha fatto alcune constatazioni.

Da un lato, si legge nel provvedimento, non si può escludere in assoluto che pubblicare una foto su una pagina Facebook personale possa rientrare in un'attività puramente personale o domestica.

Dall'altro lato, però, nella singola vicenda giudiziaria la nonna non ha chiarito come i suoi account siano stati impostati e protetti e non ha dimostrato che sia stata bloccata la possibilità di reperimento delle foto tramite i motori di ricerca generale (come Google); inoltre non si può escludere che le foto inserite possano essere viste da altri o che possano arrivare nelle mani di terzi.

Questi profili hanno convinto i giudici olandesi a ritenere applicabile il Gdpr: da qui l'obbligo per i nonni di chiedere il consenso ai genitori per postare le foto dei nipoti.

La pronuncia è molto rilevante sia perché generalizzabile a tutti i casi in cui si postano sul proprio profilo social foto o video di terzi (non solo parenti); sia, soprattutto, perché interpreta restrittivamente l'articolo 2 Gdpr. La norma non si applica ai trattamenti effettuati per scopi «esclusivamente» personali, e una comunicazione sistematica, attraverso i social media, fa seriamente dubitare di tale esclusività.

Per approfondire la questione, va rammentato che il Considerando n. 18 al Gdpr spiega che il Regolamento Ue non si applica a corrispondenza e agli indirizzari, o alla socializzazione in rete e alle attività in linea intraprese nell'ambito di tali attività a carattere personale o domestico.

Il regolamento, però, non precisa se le regole della privacy (tra cui il consenso) si applicano ai trattamenti di dati per scopi personali quando si verifica una diffusione o una comunicazione sistematica.

La sentenza olandese avalla una interpretazione per cui la diffusione o la comunicazione sistematica sono trattamenti esterni tali da sconfinare, per definizione, in un ambito non personale.

Secondo questa lettura è «personale» il trattamento quando è governabile dalla persona fisica e se quest'ultima ha sempre sotto controllo la circolazione del dato. Se si passa questa barriera, si accetta il rischio di diventare titolari del trattamento.

Un fattore che deve essere preso in considerazione è, quindi, se i dati personali sono messi a disposizione di un vasto numero di persone.

Va chiarito che, in ogni caso, l'esclusione del regolamento non significa esclusione di qualsiasi regolamentazione. Bisogna, infatti, tenere conto delle tutele civilistiche e penalistiche: pertanto, anche nei casi in cui il regolamento non si applica al trattamento per scopi personali, continuano ad applicarsi le disposizioni a salvaguardia di corretti e rispettosi rapporti personali (ingiuria, diffamazione, tutela dell'immagine, ecc.).

